COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 27.3.2018
COM(2018) 159 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sulla delega di potere a norma del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi

1. INTRODUZIONE

Il regolamento (CE) n. 273/2004 stabilisce misure armonizzate per il monitoraggio e controllo all'interno dell'Unione di talune sostanze frequentemente utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope (in seguito denominate «precursori di droghe») al fine di impedire la diversione di tali sostanze. Gli articoli 15 e 15 *bis* del regolamento conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati per taluni scopi e a determinate condizioni per un periodo di cinque anni a decorrere dal 30 dicembre 2013. L'articolo 15 *bis*, paragrafo 2, del regolamento invita la Commissione a presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla delega di potere ad essa conferita al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni, ossia entro il 31 marzo 2018.

Il regolamento (CE) n. 111/2005 stabilisce norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi Esso si applica alle importazioni, alle esportazioni e alle attività intermedie. Analogamente al regolamento (CE) n. 273/2004, in conformità agli articoli 30 *bis* e 30 *ter* del regolamento (CE) n. 111/2005 alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per taluni scopi e a determinate condizioni per un periodo di cinque anni a decorrere dal 30 dicembre 2013. L'articolo 30 *ter*, paragrafo 2, del regolamento invita la Commissione a presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla delega di potere ad essa conferita al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni, ossia entro il 31 marzo 2018.

Il regolamento (CE) n. 273/2004 e il regolamento (CE) n. 111/2005 attuano congiuntamente l'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 19 dicembre 1988 (in seguito denominata «la convenzione delle Nazioni Unite»). Tale articolo obbliga le Parti aderenti alla convenzione a prendere le misure appropriate per impedire la diversione delle sostanze frequentemente utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope e a collaborare le une con le altre. La premessa alla base di questa disposizione è che se i produttori e i fabbricanti di droghe illecite sono privati di queste sostanze, si ridurrà la produzione di droghe illecite.

Tenuto conto della stretta correlazione tra tali regolamenti, le modifiche apportate a entrambi sono state adottate mediante un unico atto delegato riguardante entrambi i regolamenti. Di conseguenza, i due suddetti obblighi di comunicazione sono stati accorpati in un'unica relazione.

2. ESERCIZIO DEL POTERE DI ADOTTARE ATTI DELEGATI

In conformità dell'articolo 15 *bis* del regolamento (CE) n. 273/2004, alla Commissione è conferito il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 8, all'articolo 4, paragrafo 4, all'articolo 5, paragrafo 7, all'articolo 7, secondo comma, all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 13, paragrafo 2. Inoltre, a norma dell'articolo 15, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di adeguare gli allegati I, II e III del regolamento alle nuove tendenze in materia di diversione dei precursori di droghe e al fine di conformarsi a eventuali modifiche apportate alle tabelle dell'allegato della convenzione delle Nazioni Unite.

Analogamente, in conformità dell'articolo 30 *ter* del regolamento (CE) n. 111/2005, alla Commissione è conferito il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, all'articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 10, paragrafo 5, all'articolo 11, paragrafi 1 e 3, all'articolo 19 e all'articolo 32, paragrafo 2. Inoltre, in conformità dell'articolo 30 *bis*, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per adeguare l'allegato del regolamento alle nuove tendenze in materia di diversione dei precursori di droghe, in particolare le sostanze che possono essere trasformate facilmente in sostanze classificate, e per conformarsi a eventuali modifiche delle tabelle dell'allegato della convenzione delle Nazioni Unite.

Durante il periodo in esame, ossia dal 30 dicembre 2013 alla data di adozione della presente relazione, la Commissione ha esercitato tre volte il potere di adottare atti delegati:

1) Regolamento delegato (UE) 2015/1011 della Commissione, del 24 aprile 2015, che integra il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi e abroga il regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione

Tale regolamento stabilisce le condizioni per il rilascio delle licenze e delle registrazioni; determina i casi in cui la licenza e la registrazione non sono necessarie; stabilisce i criteri per determinare i fini leciti di una transazione; determina le informazioni necessarie ai fini del controllo del commercio; fissa le condizioni per stabilire gli elenchi dei paesi di destinazione per l'esportazione di sostanze classificate delle categorie 2 e 3; definisce i criteri per stabilire le procedure semplificate per le notificazioni preventive all'esportazione e per le autorizzazioni di esportazione; e specifica i requisiti relativi alle informazioni da fornire con riguardo all'attuazione delle misure di controllo applicabili al commercio di precursori di droghe.

Tali disposizioni erano precedentemente incluse nel regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione, ma sono state trasferite in un regolamento delegato della Commissione in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona. In sede di elaborazione dell'atto delegato la Commissione ha consultato ampiamente il gruppo di esperti dell'UE sui precursori di droghe per iscritto e durante la 14ª, 15ª e 16ª riunione dello stesso, che hanno avuto luogo rispettivamente il 5 maggio 2014, il 10 novembre 2014 e il 22 maggio 2015. I membri del gruppo di esperti si sono espressi a favore delle modifiche.

2) Regolamento delegato (UE) 2016/1443 della Commissione, del 29 giugno 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio per quanto concerne l'inclusione di determinati precursori di droghe nell'elenco delle sostanze classificate

Tale regolamento aggiunge la cloroefedrina e la cloropseudoefedrina all'elenco dei precursori di droghe di cui al regolamento (CE) n. 273/2004 e al regolamento (CE) n. 111/2005. La cloroefedrina e la cloropseudoefedrina sono sostanze che possono essere utilizzate per la produzione di metamfetamina. Tale aggiunta è stata proposta da un certo numero di Stati membri. In sede di elaborazione dell'atto delegato la Commissione ha consultato ampiamente il gruppo di esperti dell'UE sui precursori di droghe per iscritto e durante la 16ª, 17ª e 18ª riunione dello stesso, che hanno avuto luogo rispettivamente il 22 maggio 2015, il 9 novembre 2015 e il 3-4 maggio 2016. La Commissione ha anche

consultato per iscritto le parti interessate del settore. La proposta ha raccolto ampio sostegno.

3) Regolamento delegato (UE) 2018/XXXX[1] della Commissione, del 26 febbraio 2018, recante modifica del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio per quanto concerne l'inclusione di determinati precursori di droghe nell'elenco delle sostanze classificate

Tale regolamento aggiunge 4-anilino-*N*-fenetilpiperidina (ANPP) e *N*-fenetil-4-piperidinone (NPP) all'elenco dei precursori di droghe di cui al regolamento (CE) n. 273/2004 e al regolamento (CE) n. 111/2005. Le sostanze 4-anilino-*N*-fenetilpiperidina (ANPP) e *N*-fenetil-4-piperidinone (NPP) possono essere utilizzate per la produzione di fentanil e analoghi del fentanil. Tale aggiunta è necessaria a seguito di una decisione della commissione Stupefacenti delle Nazioni Unite di includere entrambe le sostanze nella tabella I della convenzione delle Nazioni Unite. In sede di elaborazione dell'atto delegato la Commissione ha consultato ampiamente il gruppo di esperti dell'UE sui precursori di droghe per iscritto e durante la 20ª e 21ª riunione dello stesso, che hanno avuto luogo rispettivamente l'11-12 maggio 2017 e il 23 ottobre 2017. La Commissione ha anche consultato per iscritto le parti interessate del settore. La proposta è stata inoltre pubblicata sul portale «Legiferare meglio» della Commissione europea per i contributi delle parti interessate. L'aggiunta delle sostanze alla categoria 1 del regolamento (CE) n. 273/2004 e del regolamento (CE) n. 111/2005 ha raccolto ampio sostegno.

In tutti e tre i casi la Commissione ha garantito una tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. CONCLUSIONE

Nuove tendenze nella diversione e nel commercio illegale dei precursori di droghe continuano a emergere rapidamente. Si può persino sostenere che il ritmo del cambiamento stia accelerando. È pertanto fondamentale che il regolamento (CE) n. 273/2004 e il regolamento (CE) n. 111/2005 possano continuare ad essere modificati rapidamente mediante atti delegati.

La Commissione è pertanto del parere che il potere di adottare atti delegati conferitole dal regolamento (CE) n. 273/2004 e dal regolamento (CE) n. 111/2005 dovrebbe essere prorogato tacitamente per un periodo di cinque anni, in conformità, rispettivamente, dell'articolo 15 *bis*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'articolo 30 *ter*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 111/2005.

[1] Al momento dell'adozione della presente relazione, il periodo di controllo di 2 mesi, eventualmente prorogato di un ulteriore periodo di 2 mesi, del Parlamento europeo e del Consiglio era ancora in corso.